




**studio
promozioni**

credito agevolato bandi incentivi

**CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI**

LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160/2019 - ART. 1 COMMI 184 – 197
LEGGE DI BILANCIO 2021 N. 178/2020 - ART. 1 COMMI 1051 – 1063
LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234/2021 - ART. 1 COMMA 44
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0



Con la legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) dal 01/01/2020, la normativa che regola gli incentivi relativi all'iperammortamento è stata sostituita da un nuovo sistema basato sui crediti di imposta.

Con le leggi di bilancio 2021 (Legge 178 del 30/12/2020) e 2022 (Legge 234/2021 del 30/12/2021) viene confermato il nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, con decorrenza a partire dal 16/11/2020.



SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Beni materiali (di cui allegato A – Legge 11 dicembre 2016 n.232)

1. Strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.

I suddetti beni devono essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0». Sono ammissibili anche i Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e i Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) di cui allegato B - Legge 11 dicembre 2016 n.232.

al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi) nonché i beni indicati nell'allegato 3 della legge di stabilità 2016.

Beni immateriali (di cui allegato B - Legge 11 dicembre 2016 n.232)
Software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
Sono esclusi i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (ammortamento più lungo di 15 esercizi) nonché i beni indicati nell'allegato 3 della legge di stabilità 2016.

DATE ACQUISTO INVESTIMENTI

Le disposizioni relative alla nuova agevolazione riguardano gli investimenti effettuati tra l'1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2025, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

OBBLIGHI

- Per i beni di costo unitario di acquisizione SUPERIORE A 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o perito iscritti ai relativi albi, o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione minore di 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto tramite una dichiarazione del legale rappresentante.
- Per il riconoscimento del nuovo credito d'imposta, le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi ai beni agevolati devono contenere l'espresso richiamo alla legge agevolativa:

Beni materiali (allegato A)

A. (2020) Investimento effettuato entro il 31/12/2020 oppure entro il 30/06/2021 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 15/11/2020 → "Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019"

B. (2021) Investimento effettuato entro il 31/12/2021 oppure entro il 31/12/2022 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno

il 20% versato dal 16/11/2020 al 31/12/2021 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge n. 178/2020”

C. (2022) Investimento effettuato entro il 31/12/2022 oppure entro il 30/11/2023 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 31/12/2022 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020 come modificata dalle leggi 234/2021 e 197/2022”

D. (2023-2024-2025) Investimento effettuato entro il 31/12/2025 oppure entro il 30/06/2026 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 31/12/2025 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020 come modificata dalle leggi 234/2021 e 197/2022”

Beni immateriali (allegato B)

A. (2020) Investimento effettuato entro il 31/12/2020 oppure entro il 30/06/2021 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 15/11/2020 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019”

B. (2021) Investimento effettuato entro il 31/12/2021 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge n. 178/2020”

C. (2022) Investimento effettuato entro il 31/12/2022 oppure entro il 30/06/2023 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 31/12/2022 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020 come modificata dalla legge 234/2021”

D. (2023-2024-2025) Investimento effettuato entro il 31/12/2025 oppure entro il 30/06/2026 purché con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% versato entro il 31/12/2025 → “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020 come modificata dalla legge 234/2021”

- Le caratteristiche e i requisiti tecnici e di interconnessione indicati nella Perizia (o nell’Autodichiarazione del Legale Rappresentante quando prevista) devono essere mantenuti per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.o. e documentati da un’adeguata e sistematica reportistica.

AGEVOLAZIONE E FRUIZIONE DEL CREDITO

	Tipologia di beni	Aliquota ed investimento massimo agevolabile		Quote annuali costanti	
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0	Beni materiali	2020	40% fino a 2,5 milioni €	5	dall'anno successivo a quello di interconnessione
			20% oltre i 2,5 milioni € e fino a 10 milioni €		
		2021	50% fino a 2,5 milioni €	3	dall'anno di interconnessione
			30% oltre i 2,5 milioni € e fino a 10 milioni €		
			10% oltre i 10 milioni € e fino a 20 milioni €		
		2022	40% fino a 2,5 milioni €	3	dall'anno di interconnessione
			20% oltre i 2,5 milioni € e fino a 10 milioni €		
			10% oltre i 10 milioni € e fino a 20 milioni €		
		2023-2025	20% fino a 2,5 milioni €	3	dall'anno di interconnessione
			10% oltre i 2,5 milioni € e fino a 10 milioni €		
			5% oltre i 10 milioni € e fino a 20 milioni €		
		Beni immateriali	2020	15% fino a 700.000 €	3
	2021		20% fino a 1 milione €		
	2022		50% fino a 1 milione €		
2023	20% fino a 1 milione €				
2024	15% fino a 1 milione €				
2025	10% fino a 1 milione €				

CUMULABILITÀ

L'agevolazione 4.0 non è aiuto di stato, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. E' necessario però verificare che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo.



**studio
promozioni**

credito agevolato bandi incentivi

Galleria Crispi, 11
36100 Vicenza

Tel 0444.964990
Fax 0444.964948

C.F. e P. IVA 02183780242
Cap. Soc. 10.400,00 int. vers.

Reg. Imprese di Vicenza
n° 02183780242

Iscr. r.e.a. n° 213406NI